

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

60/2008

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Patto di stabilità 2009 – 2011. Emendamenti alla legge finanziaria 2009 (AC 1713)	2
Ricongiungimenti familiari – La determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno ai sensi del d.leg.vo n.30/2007. La circolare del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2008	3
La ricostituzione del rapporto di lavoro cessato per conferimento di incarico ex art.110 d.lgs. 267/2000 – Il parere della Funzione Pubblica del 4/11/2008	4
Articolo 48-bis DPR n. 602 – Blocco dei pagamenti delle p.a. – Il parere dell’Agenzia delle Entrate n. 413/E del 31 ottobre 2008	4
L’imposta sostitutiva del 10% alle retribuzioni per lavoro straordinario non si applica alla PA neanche nel caso in cui il contratto di lavoro sia di natura privatistica – Il parere dell’Agenzia delle Entrate n. 415/e del 31 ottobre 2008	5
L’assolvimento dell’imposta di bollo in relazione all’attestazione dell’avvenuta autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli – Il parere dell’Agenzia delle Entrate n. 418/e del 3 novembre 2008	7
Regione Lombardia: Legge regionale 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa) – Dichiarazione di illegittimità costituzionale	8

Patto di stabilità 2009 – 2011. Emendamenti alla legge finanziaria 2009 (AC 1713)

Nel corso della discussione alla Camera del DDL legge finanziaria 2009 sono stati presentati alcuni emendamenti relativamente al patto di stabilità interno per gli Enti Locali.

Alcuni emendamenti sono stati presentati direttamente dal sottosegretario all'Economia pertanto è presumibile che saranno effettivamente adottati.

Alla luce degli emendamenti presentati si potrà presentare, dunque, un quadro diverso dall'attuale, meno restrittivo.

Infatti si prevede che ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti potranno avere come riferimento il quinquennio 2003-2007, e non più il solo anno precedente.

Conseguentemente saranno riviste le percentuali di miglioramento o del possibile peggioramento del saldo programmatico, rispetto al quinquennio base.

Viene inoltre meglio definito il concetto di saldo che corrisponde alla differenza tra le entrate e le spese al netto delle voci detraibili, dove per le entrate si considerano:

titolo I - II - III in termini di accertamento e titolo IV in termini di incassato in conto competenza e in conto residui;

e per le spese si considerano:

spesa corrente titolo I in termini di impegni e titolo II in termini di pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Inoltre per quanto riguarda le voci detraibili potranno essere considerate:

le entrate e spese sostenute dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, dunque per particolari motivi come ad esempio le calamità naturali.

Muta anche il regime delle sanzioni. Infatti viene previsto che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, il taglio dei trasferimenti statali non sarà più pari al 5% del valore dei trasferimenti spettanti, ma sarà rapportato al valore dello sfioramento dal saldo programmatico, fatto salvo il tetto del 5% come massimo valore del taglio.

Ricongiungimenti familiari – La determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno ai sensi del d.leg.vo n.30/2007. La circolare del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2008

In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 160/2008 che entrerà in vigore il 15 novembre 2008, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 13 del 28 ottobre, richiama l'attenzione sulle modifiche introdotte relativamente ai criteri per la determinazione delle risorse economiche necessarie per il ricongiungimento dei nuclei familiari (art. 9 comma 3 lettera b del decreto 30/2007).

In relazione alle nuove disposizioni il Ministero precisa che, le risorse economiche sufficienti al soggiorno del cittadino dell'Unione Europea che non svolga attività lavorativa e degli eventuali familiari, sono determinate come segue:

- dichiarante: deve disporre di una somma pari all'importo annuo dell'assegno sociale € 5.142,67 (anno 2008);
- familiari: per ciascun familiare si deve aggiungere alla somma di cui sopra l'importo di € 2.571,33 (50% dell'importo dell'assegno sociale);
- in presenza di figli di età inferiore ai 14 anni : se il dichiarante ha due o più figli a carico, di età inferiore ai 14 anni, il riferimento è il doppio dell'importo dell'assegno sociale e pertanto €10.285,34.

La circolare del Ministero dell'interno conclude con alcuni esempi di calcolo che riportiamo di seguito:

dichiarante	n. 1 familiare > 14 anni	Totale soglia		
€ 5.142,67	€ 2.571,33	€ 7.714,00		
dichiarante	n. 1 figlio < 14 anni	Totale soglia		
€ 5.142,67	€ 2.571,33	€ 7.714,00		
dichiarante	n. 2 figlio < 14 anni	Totale soglia		
€ 5.142,67 x 2		€ 10.285,34		
dichiarante	n. 2 figlio < 14 anni	n. 1 familiare > 14 anni	Totale soglia	
€ 5.142,67 x 2		€ 2.571,33	€ 10.285,34	

La ricostituzione del rapporto di lavoro cessato per conferimento di incarico ex art.110 d.lgs. 267/2000 – Il parere della Funzione Pubblica del 4/11/2008

Il dipartimento della funzione pubblica con parere n. 0049360 del 4 novembre 2008, reso ad un Comune, interviene a fornire chiarimenti in relazione alla possibilità di riassunzione in servizio di personale che, al termine di incarico ex art. 110 TUEL 267, chiede la ricostituzione del rapporto di lavoro.

In particolare la questione verte sul fatto se in questi casi vi sia un obbligo di procedere alla ricostituzione del rapporto di lavoro e se il termine per la ricostituzione debba essere quello di cui all'art. 26 ccnl di comparto, ossia 5 anni.

Il dipartimento della funzione pubblica, afferma che il TUEL ha dettato una specifica disciplina sulla possibilità per gli enti locali di conferire incarichi di livello dirigenziale al di fuori della dotazione organica a personale esterno, prevedendo che ove l'incarico sia affidato a dipendente pubblico, si determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico ex art. 110.

L'amministrazione di provenienza dunque, tenuto conto della precarietà dell'incarico ex art. 110, ha la facoltà di riassumere il dipendente, su richiesta dell'interessato, a condizione che vi sia un posto vacante in dotazione organica e che la richiesta venga fatta entro 30 giorni dal termine del contratto ex art. 110.

Secondo il dipartimento della funzione pubblica, la norma prevede una particolare forma di garanzia a favore del dipendente pubblico, garanzia che è però subordinata al realizzarsi delle condizioni sopra dette.

In questo caso inoltre non è applicabile l'art. 26 del ccnl del 2000 in quanto non ci si trova in presenza di dimissioni volontarie ma di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro dovuta all'espressa previsione di legge. Conseguentemente non è applicabile il termine dei 5 anni e resta fermo invece il termine dei 30 giorni.

Articolo 48-bis DPR n. 602 – Blocco dei pagamenti delle p.a. – Il parere dell'Agenzia delle Entrate n. 413/E del 31 ottobre 2008

L'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, prevede che :

"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il

beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello avanzato da una società a totale partecipazione pubblica si è espressa in relazione alla cogenza dell'obbligo di verifica imposto dall'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dal relativo decreto ministeriale attuativo 18 gennaio 2008, n. 40, in relazione ai versamenti mensili, di importo superiore ai 10.000 euro, per trattenute dagli stipendi erogati.

L'Agenzia, premettendo la propria incompetenza alla risoluzione del quesito in quanto si tratta di interpretazione di una disposizione normativa che esula dalla competenza dell'Agenzia delle entrate, rimanda a quanto già segnalato dalla Ragioneria Generale dello Stato, con circolare del 29 luglio 2008, n. 22, che ha fornito precisazioni e chiarimenti sulle questioni di maggior rilievo connesse alle modalità di attuazione della disciplina in argomento.

In particolare, la Ragioneria ha chiarito che *"le Amministrazioni pubbliche, relativamente a talune somme dovute in pagamento, sono tenute ad operare trattenute a diverso titolo, per norme di legge o in virtù di convenzione (ritenute previdenziali, premi di polizze assicurative, ritenute sindacali, rate di mutuo, ecc.), ed al loro successivo versamento a terzi in nome e per conto dei soggetti ai quali le trattenute sono state compiute. In buona sostanza, dal punto di vista contabile delle medesime Amministrazioni, le suddette movimentazioni finanziarie rappresentano delle operazioni inquadrabili nelle cosiddette "partite di giro".*

Nella fattispecie descritta, sostenere l'operatività della disposizione recata dall'articolo 48-bis potrebbe comportare la configurazione di un pregiudizio in danno del soggetto al quale è stata operata la trattenuta, soggetto del tutto estraneo agli eventuali rapporti del beneficiario, il quale, quindi, potrebbe risultare inadempiente all'obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di pagamento. Al riguardo, si è dell'avviso che, per evitare una potenziale improvvida legittimazione di un danno nei confronti del soggetto che ha subito la trattenuta - con il rischio di essere esposto, a sua volta, ad azioni esecutive da parte del beneficiario - detta tipologia di pagamenti debba risultare esclusa dall'obbligo di verifica previsto dalla disciplina in esame".

L'imposta sostitutiva del 10% alle retribuzioni per lavoro straordinario non si applica alla PA neanche nel caso in cui il contratto di lavoro sia di natura privatistica – Il parere dell'Agenzia delle Entrate n. 415/e del 31 ottobre 2008

L'art. 2, comma 5, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, quale stabilisce, in relazione al beneficio concernente l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% alle retribuzioni per lavoro straordinario, che *"Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro".*

E' possibile considerare tra i potenziali beneficiari della nuova normativa fiscale, i lavoratori assunti dalla PA con contratto di natura privatistica ?

Se così non fosse, da un certo punto di vista, si creerebbe sempre una disparità di trattamento fiscale tra lavoratori che, a parità di tipologia di contratto di lavoro, verrebbero a beneficiare della nuova disciplina in ragione della natura pubblica o privata del datore di lavoro.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, la tesi sopra descritta, pur condivisibile, non è allo stato perseguibile.

Infatti secondo l'Agenzia, la disparità di trattamento tra settore pubblico e privato, collegata all'applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 93 del 2008, trova la sua giustificazione nella natura sperimentale e transitoria della disposizione normativa, che richiede un'attenta valutazione in vista di una sua eventuale e più completa applicazione.

A conferma di ciò, il quinto comma dell'art. 2 prevede una procedura sulla base della quale i Ministeri competenti, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle organizzazioni dei datori di lavoro, valuteranno la possibilità di estendere la suddetta normativa ai dipendenti del settore pubblico.

Alla luce di quanto sopra detto, conclude l'agenzia:

"...il decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126, recante *"Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie"*, ha introdotto, in via sperimentale, all'art. 2, un particolare regime di tassazione agevolata per *"...le somme erogate a livello aziendale:*

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".

Per tali emolumenti, che devono essere riferiti al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008 e il cui importo non deve essere superiore ai 3.000 euro lordi, è, infatti, prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, salvo, però, che il lavoratore non manifesti, espressamente, di voler rinunciare a tale regime di tassazione.

Tale disciplina è, però, riservata, per espressa statuizione del comma 5 del richiamato art. 2 del D.L. n. 93 del 2008, ai soli dipendenti del settore privato che, nel 2007, siano stati titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.

Infatti, solo dopo il periodo di sperimentazione e la conseguente verifica degli effetti del nuovo regime, verrà valutata l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, 4 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il testo del richiamato comma 5, rende palese la circostanza che i soggetti esclusi dalla misura agevolativa in discorso sono i *"dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"*.

L'assolvimento dell'imposta di bollo in relazione all'attestazione dell'avvenuta autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli – Il parere dell'Agenzia delle Entrate n. 418/e del 3 novembre 2008

Con la risoluzione detta in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in relazione alla possibilità di assolvere in modo virtuale l'imposta di bollo sulle autenticazioni delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006 effettuate presso gli sportelli comunali o presso i titolari degli sportelli telematici dell'automobilista, giungendo alla conclusione che l'imposta di bollo sull'autenticazione della sottoscrizione in calce alla dichiarazione di vendita resa dai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista deve essere assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'articolo 3 DPR n. 642 del 1973 pertanto non in modo virtuale.

L'Agenzia osserva infatti che l'attestazione di autenticazione della sottoscrizione dell'atto di vendita dei veicoli, rilasciata dal titolare dello sportello telematico, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, rientra tra le fattispecie individuate dall'articolo 1 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, per le quali l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine.

Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle autentiche in argomento, si osserva che l'articolo 3 del DPR n. 642 del 1973 stabilisce che *"L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:*

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Il successivo articolo 15 prevede che *"Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministero delle finanze, l'intendente di finanza può, (...) consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale"*.

Atteso ciò, l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1973 individua le categorie di atti e documenti per le quali è possibile l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

Tra le predette categorie di atti e documenti non sono ricomprese le autenticazioni delle sottoscrizioni, le quali scontano fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 1 della tariffa annessa al DPR n. 642 del 1972, l'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.

Regione Lombardia: Legge regionale 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa) – Dichiarazione di illegittimità costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 350 del 22 ottobre 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale che disciplinava l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa (call center).

Secondo la Corte la legge censurata :

".....confligge, dunque, con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia; ferma restando la possibilità per i Comuni, tramite la loro potestà regolamentare, e le Regioni, tramite la loro potestà legislativa, di disciplinare specifici profili incidenti anche su questo settore.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, degli artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera c), e comma 2, e 12, della legge regionale n. 6 del 2006.

Pur restando escluse dall'oggetto del giudizio le altre norme della legge della Regione Lombardia, non validamente impugnate, questa Corte rileva che la riscontrata illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera c), e comma 2, e 12, non può che estendersi all'intera legge regionale n. 6 del 2006.

Invero, l'assetto normativo concepito dal legislatore lombardo s'irradia dalle suddette disposizioni che configurano l'autorizzazione ivi prevista quale nucleo essenziale del prescelto regime amministrativo. Tutti gli altri articoli della legge regionale censurata risultano avvinti da un inscindibile rapporto strumentale alle disposizioni dichiarate incostituzionali. E, pertanto, il vizio d'incostituzionalità si proietta sull'intera disciplina dei centri di telefonia, determinandone la complessiva caducazione ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87".

Bergamo, 10 novembre 2008

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord